

**Legge regionale 12 agosto 1993, n. 38 (BUR n. 68/1993)
(Novellazione)**

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 1985, N. 14 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI "ORDINAMENTO DEI SERVIZI DELL'ISTITUTO LATTIERO CASEARIO E DI BIOTECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI DI THIENE"

Art. 1 - Istituzione del "Centro pilota per le produzioni di fermenti ad uso alimentare ed agricolo".

1. Nell'ambito della organizzazione amministrativa dell'Istituto lattiero caseario e di biotecnologie agro-alimentari di Thiene, di cui all'articolo 3 della legge regionale 28 gennaio 1985, n. 14, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 47, è istituito il Centro pilota per la produzione di fermenti ad uso alimentare e agricolo.

Art. 2 - Variazioni dell'organico dell'Istituto.

1. In relazione alle esigenze del nuovo assetto organizzativo dovuto all'istituzione del Centro di cui all'articolo 1 sono apportate le seguenti variazioni all'organico dell'Istituto lattiero caseario e di biotecnologie agro-alimentari di Thiene.

2. La dotazione organica della qualifica funzionale di dirigente regionale è aumentata di n. 2 unità.

3. La dotazione organica della qualifica funzionale di funzionario è aumentata di n. 1 unità.

4. La dotazione organica della qualifica funzionale di istruttore è aumentata di 5 unità.

5. La dotazione organica della qualifica funzionale di collaboratore professionale è aumentata di n. 1 unità.

Art. 3 - Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 28 gennaio 1985, n. 14 e successive modificazioni e integrazioni.

1. L'articolo 8 della legge regionale 28 gennaio 1985, n. 14 come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 47 è così sostituito:

"Art. 8 - Ruolo unico e qualifiche funzionali.

E' istituito il ruolo unico del personale dell'Istituto.

La dotazione dei posti in organico per le singole qualifiche funzionali è determinata dalla seguente tabella:

- *dirigente generale regionale.* 1
- *dirigente regionale.* 5
- *funzionario* 7
- *istruttore direttivo.* 13

- istruttore	19
- collaboratore professionale.	7
- esecutore	4
- operatore	1
- ausiliario	1
Totale	58

Lo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti dell'Istituto sono equiparati a quelli dei dipendenti della Regione del Veneto e sono disciplinati dalle leggi regionali che stabiliscono lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente della Regione.

Le modifiche al predetto stato giuridico e trattamento economico sono estese al personale dell'Istituto previa deliberazione del Consiglio di amministrazione.

La copertura dei posti vacanti nella dotazione organica dell'Istituto è attuata prioritariamente, fatte salve le specifiche professionalità richieste, mediante trasferimento nel ruolo del medesimo istituto di personale dipendente dalla Regione e da enti regionali."

Art. 4 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le assegnazioni annualmente stabilite dalla legge di bilancio per le spese di funzionamento dell'Istituto e di cui al cap. 2146 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

SOMMARIO

- Art. 1 - Istituzione del "Centro pilota per le produzioni di fermenti ad uso alimentare ed agricolo".Errore: sorgente del riferimento non trovata
- Art. 2 - Variazioni dell'organico dell'Istituto.Errore: sorgente del riferimento non trovata
- Art. 3 - Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 28 gennaio 1985, n. 14 e successive modificazioni e integrazioni.Errore: sorgente del riferimento non trovata
- Art. 4 - Norma finanziaria.Errore: sorgente del riferimento non trovata